

Abolendo un istituto, che non ha più ragione di essere, scarso di vantaggi e fertile d'inconvenienti, noi metteremo di accordo le consuetudini col nostro dritto parlamentare e col sistema elettorale vigente, col quale è incompatibile l'obbligo della rielezione.

In Inghilterra la necessità di modificare rispetto alla rielezione lo Statuto della regina Anna si sentì appunto quando si fece la riforma elettorale, e le parziali innovazioni introdotte nel 1867 furono imposte colla creazione dei collegi tricorni, ne' quali fu introdotta a titolo di esperimento la rappresentanza della minoranza. Per le stesse ragioni quando presso di noi fu introdotto nel 1882 lo scrutinio di lista con la rappresentanza della minoranza si vide la necessità di abolire per i ministri e segretari generali l'obbligo della rielezione. La proposta allora fu differita per non complicare la riforma, ma oggi è matura, e spero che la Camera risolverà l'antica disputa accordando il suo voto favorevole a questo disegno di legge. (*Benissimo! — Conversazioni animate*).

**Presidente.** Dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli.

“ Art. 1. Fra le eccezioni indicate nell'articolo 1° § 4 della legge 13 maggio 1877, n. 3330 sono compresi i sotto-segretari di Stato. ”

Ha facoltà di parlare l'onorevole Indelli.

**Indelli.** Vorrei fare alla Commissione una brevissima osservazione sull'articolo 1. Questo articolo ha lo scopo, secondo il concetto della Commissione medesima, di togliere uno scrupolo: cioè, che nell'articolo 1 della legge del 1877, dove si parla delle eccezioni degli impiegati che possono esser deputati, s'intenda che debbano esser compresi i sotto-segretari di Stato, la cui fede di nascita è assai posteriore. Ma io farei osservare alla Commissione che la legge famosa che fu detta *dei Ministri*, e che riflette il riordinamento dell'amministrazione centrale, e la quale fu riformata con l'ultimo disegno di legge ministeriale, si esprime in modo da non lasciar dubbio alcuno. Anzi la proposta della Commissione potrebbe intralciare quel ch'è chiarissimo per sè.

“ Ciascun Ministero (dice l'articolo 2 di quel disegno, di legge, come fu proposto dal Ministero, nell'ultima tornata) avrà un sotto-segretario di Stato, il quale potrà sostenere la discussione degli atti e delle proposte del Ministero, nel ramo del Parlamento a cui appartiene, o quale commissario regio in quello di cui non fa

parte. ” La Camera inoltre ricorderà che la questione che pose questa legge in procinto di naufragare nel Senato, fu appunto questa, di determinare cioè se potevano essere sotto-segretari di Stato coloro che non erano nè deputati, nè senatori.

Mi permetta perciò la Commissione di dire che io credo che il suo scrupolo sia esagerato.

È inutile, dopo tanto tempo, di ritornare sulla legge del 1877. Essa parla della eccezione per i segretari generali, a cui sono stati ora sostituiti i sottosegretari di Stato.

La legge sul riordinamento dell'amministrazione centrale, come fu proposta, conteneva un articolo in cui si diceva che ai segretari generali erano sostituiti i sotto-segretari di Stato.

Poi venne il Ministero che fece in modo di riformare l'articolo come l'ho letto; articolo, che del resto è chiarissimo. Tanto è vero che quest'articolo, come ho detto, fece nascere il dubbio nel Senato se potesse essere sotto-segretario di Stato colui che non era nè senatore, nè deputato.

Pregherei quindi la Commissione a non insistere sul primo articolo dell'attuale disegno di legge e di sopprimerlo.

Colgo poi quest'occasione per dichiarare che sono perfettamente d'accordo colla Commissione, e dò lode all'onorevole mio amico Serena di aver proposto questo disegno di legge.

Alcuni dicono che la non rielezione è chiarissima, ed altri sostengono il contrario. Ed è quindi utilissima una interpretazione autentica, che sanzioni pure il fatto compiuto della Camera.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Chimirri, relatore.** Se l'onorevole Indelli avesse posto mente a quello, che si legge nella relazione, per giustificare l'articolo 1°, forse egli si sarebbe acquietato alle ragioni ivi esposte.

Anche a noi sulle prime codesta disposizione era parsa superflua, ma poi abbiamo pensato che nell'articolo 1° della legge sulle incompatibilità parlamentari sta detto che “ non possono essere eletti deputati al Parlamento i funzionari e gli impiegati aventi uno stipendio sul bilancio dello Stato, ad eccezione dei ministri segretari di Stato, dei segretari generali, ecc. ”

Senza far menzione espressa dei sotto-segretari di Stato, creati con legge posteriore, fu creduto perciò impossibile eliminare ogni dubbio a questo proposito. Del resto, ciò che abbonda in chiarezza non nuoce.

Ringraziando quindi l'onorevole Indelli dello